

Circolare n. 175/C.P.V. dd. 10 marzo 1999

**Commissione Provinciale di Vigilanza
sui Teatri ed altri Locali di Pubblico Spettacolo
art. 141 R.D. 6.5.1940 n. 635 (Reg. T.U.L.P.S.)**

**Ai Signori
SINDACI dei
COMUNI della
Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI**

**e p.c. AI
COMMISSARIATO del GOVERNO
per la Provincia di Trento
Corso III Novembre n. 11
38100 TRENTO TN**

**Alla
QUESTURA di
38100 TRENTO TN**

**AI
SERVIZIO ANTINCENDI e
PROTEZIONE CIVILE
S E D E**

Prot. n. 175/C.P.V. - TR/ne

OGGETTO: “Tendoni” per feste: area di installazione, distanze di rispetto e tempi per la presentazione delle domande.

Con l'approssimarsi della stagione estiva si intensificano le richieste da parte delle varie associazioni operanti sul territorio provinciale, di poter effettuare le così dette “Sagre paesane” o altre feste ricorrenti o, ancora, manifestazioni culturali – popolari quali mostre, esposizioni ecc., con l'utilizzo di strutture metalliche coperte da teloni approntate di volta in volta per l'occasione e quindi rimosse.

Le strutture in questione, essendo di costruzione modulare, vengono proposte nelle dimensioni più disparate e molto spesso vengono installate nelle piazze dei paesi, nei sagrati delle chiese e comunque in luoghi di aggregazione individuati all'interno di agglomerati abitati; talvolta è prevista l'installazione in adiacenza a fabbricati esistenti per sfruttarne i locali a fini logistici.

In particolare, per quanto concerne la localizzazione della struttura, il D.M. 19 agosto 1996, al titolo VIII, punto 8.1 prevede che “l'area di installazione dei teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1”. Il terzo comma del punto 7.1 recita: “In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 metri”.

La Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. P1250/4109 sott. 44/B di data 21/9/1998, rispondendo ad un quesito sull'argomento *de quo*, si è espressa precisando l'applicabilità del concetto di "struttura simile" di cui al titolo VIII del D.M. 19/8/1998, alle "tende per sagre paesane".

Sulla base di questa precisazione ci si è chiesti se debbano essere ricomprese in tali definizioni e pertanto soggette alle suddette distanze, anche le tende per feste, solitamente di dimensioni contenute, da autorizzarsi da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, dove è prevalente l'attività di consumazione pasti rispetto a quella di pubblico spettacolo, peraltro limitata al trattenimento musicale con aspetto danzante, e comunque rivestente carattere di occasionalità e dove, oltre alle precauzioni consuete (reazione al fuoco dei materiali, resistenza e stabilità delle strutture, uscite, impianti, condizioni igienico - sanitarie, accesso ai mezzi di soccorso, disponibilità di parcheggi, ecc.), è costantemente prescritto il servizio di vigilanza da parte di personale dei V.V.F. volontari, supportato da idonei mezzi.

Interpellato in merito anche l'Ispettorato Interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è convenuto che per quanto concerne le distanze di rispetto dai fabbricati, **in situazioni di occasionalità d'uso della struttura ed in presenza di dimensioni contenute, la Commissione Provinciale di Vigilanza possa ritenere non applicabile il concetto di "struttura simile al teatro tenda" tenendo conto anche delle misure di sicurezza alternative imposte**, quali appunto il servizio di vigilanza, **e ferma restando la necessità di mantenere sempre, anche in tali occasioni, delle distanze minime di sicurezza dagli edifici circostanti**, che comunque non potranno essere inferiori a quella prevista al punto 1.12 del D.M. Interno 30 novembre 1983, e che saranno valutate di volta in volta a seguito dell'analisi delle specifiche situazioni tenendo conto sia del tipo di attività svoltavi, che dell'affollamento previsto, nell'intento di raggiungere quegli obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni che stanno alla base dell'azione preventiva della Commissione.

A tale proposito, si ricorda che i percorsi di esodo dalle suddette strutture devono essere garantiti in sicurezza fino al raggiungimento di un idoneo luogo sicuro e quindi gli stessi non potranno essere previsti in adiacenza al perimetro delle strutture. In altre parole nella scelta della localizzazione dei tendoni vanno evitate quelle soluzioni che non permettono la realizzazione delle vie di allontanamento a distanza di sicurezza dal tendone che, anche in questo caso, non potranno essere inferiori a quelle previste dal già citato punto 1.12 del D.M. 30 novembre 1983.

Infine, si approfitta dell'occasione per porre l'attenzione sulla necessità che **tutta la documentazione tecnica relativa a manifestazioni di pubblico spettacolo, anche di tipo estemporaneo, debba pervenire alla Segreteria della Commissione almeno 15 giorni prima della data programmata per l'inizio della manifestazione stessa.**

Si è avuto modo di constatare, infatti, che sempre più spesso in occasione di manifestazioni, anche di rilievo, programmate per i giorni di fine settimana, gli organizzatori delle stesse producano la documentazione richiesta all'ultimo momento ed alle volte anche incompleta, e cioè quando, secondo programma, la manifestazione stessa è molto prossima alla sua inaugurazione.

Ciò comporterebbe l'esigenza di un esame della documentazione, con l'espressione del relativo parere tecnico, senza la propedeutica e necessaria istruttoria da parte della Segreteria della Commissione. E nel caso necessitasse il sopralluogo, questo dovrebbe avvenire nell'arco della medesima giornata.

Questo modo di operare non solo non è possibile, ma è addirittura quasi in contrasto con gli scopi per i quali interviene la Commissione, poiché la stessa viene posta di fronte a situazioni di fatto per le quali, in procinto all'apertura della manifestazione, è impossibile porre rimedio se non esprimendo parere contrario in ordine alla sicurezza, con la conseguenza di impedire lo svolgimento di quanto invece già programmato, anche con impegno finanziario e pubblicitario.

Inoltre, come ormai è noto, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo di questa Provincia ha programmato le sue sedute nella giornata di giovedì, salve eccezioni, che tali devono rimanere per circostanze assolutamente particolari e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e dei sopralluoghi da effettuare viene definito entro il lunedì mattina precedente per consentire di avvisare i diretti interessati per dare loro modo di presenziare alla trattazione o al sopralluogo.

Dato l'elevato numero di richieste di parere e di sopralluoghi, la programmazione dell'attività della Commissione è tale da coprire l'intero arco della giornata lavorativa e molto spesso anche oltre. Di più, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, a meno di improbabili coincidenze, diventa estremamente difficile, se non impossibile, a causa della conformazione geografica del territorio provinciale, divagare dall'itinerario programmato per i sopralluoghi, il quale viene compilato in funzione di ragioni organizzative volte ad ottimizzare i percorsi fra le varie località da visitare e conseguentemente ridurre al minimo i tempi per i trasferimenti.

Alla luce di quanto sopra esposto è quindi doveroso rivolgere un invito alle SS.LL. affinché, attraverso i canali ed i mezzi che riterranno più opportuni ed efficaci, sia fatto in modo che la richiesta di parere e/o di sopralluogo da parte delle varie associazioni operanti sul Loro territorio pervenga in tempo alla Segreteria della Commissione e soprattutto, particolare molto importante, che al momento dell'eventuale sopralluogo le strutture della manifestazione siano già state poste in essere e non come accade frequentemente, siano ancora addirittura nella fase iniziale di approntamento e che la relativa documentazione sugli impianti sia disponibile in sede di sopralluogo.

Poiché alle SS.LL. non sfugge l'importanza dei compiti della Commissione, si confida nella migliore collaborazione anche per evitare le conseguenze che potrebbero insorgere qualora si fosse nella situazione di dover vietare, all'ultimo momento, manifestazioni già programmate.

Distinti saluti.

**Il Presidente Delegato della
Commissione Provinciale di Vigilanza
- p.i. Tiziano Refatti -**